

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO, DISATTIVAZIONE, DISCONNESSIONE  
E  
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALORE**

**RISPETTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO DI ASIAGO**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**TRA**

**VI.ENERGIA s.r.l.**, con sede in Vicenza, Stradella dei Nodari n.3, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, P.IVA e C.F. 03175060247, in persona dell'ing. Marco Ceroni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato che interviene nel presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di data 15/06/2016 (di seguito, l'“**Esercente**”)

**E**

“ **Ragione Sociale Utente** ” con sede in Asiago (VI) Via ---, --- C.F. ---- e P.IVA: --- nel presente atto rappresentata dal sig. ---, (di seguito, l'“**Utente**”) in qualità di Legale Rappresentante.

**1. OGGETTO**

Oggetto del Contratto è:

- la regolazione dei servizi di Allacciamento alla Rete, Disattivazione della Fornitura di Calore e Disconnessione dalla Rete esistente in Asiago (VI) (di seguito, “**Servizi di allacciamento**”) gestita dall'Esercente;
- l'impegno dell'Esercente alla somministrazione della Fornitura di Calore all'Utente che a sua volta si impegna a ritirare. La Fornitura di Calore avviene per mezzo del Calore somministrato nella forma di acqua calda da utilizzare da parte dell'Utente per l'Uso Consentito. La temperatura di mandata dell'acqua calda sarà variabile tra i circa 78° C ed i circa 90° C e dovrà permettere di trasferire all'Utente la potenza termica richiesta dall'Utente medesimo entro i limiti della potenza di allacciamento fissata in:

<b>xx (xxxx) kW</b>
---------------------

(di seguito, la “**Potenza**”).

**2. DISCIPLINA APPLICABILE**

Oltre che dalle norme di legge e regolamentari applicabili i Servizi di allacciamento e la Fornitura di Calore sono disciplinati dalle Condizioni Generali riportate in calce e dalle presenti condizioni articolari (di seguito, le “**Condizioni Particolari**”), mediante cui le Parti intendono integrare e/o modificare e/o derogare ad alcune clausole delle Condizioni Generali, restando pertanto inteso che in caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari, queste ultime prevarranno.

Le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari congiuntamente considerate costituiscono il contratto (di seguito, il “**Contratto**”).

**3. DEFINIZIONI**

In aggiunta alle definizioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari, tutti i termini indicati con lettera maiuscola nelle Condizioni Particolari e nelle Condizioni Generali avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali, restando inteso che i termini definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

**4. IMMOBILE**

L'Allacciamento e la erogazione della Fornitura di Calore avverranno ad Asiago nel seguente edificio indicato dall'Utente: --- Via --- n. --- – Asiago (VI), meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Asiago al Foglio \_\_\_ Particella \_\_\_\_ (di seguito, l'“**Immobile**”).

## 5. USO CONSENTITO DEL CALORE

L'Utente si impegna ad utilizzare il Calore erogato esclusivamente per il seguente uso (di seguito, l'“**Uso Consentito**”) nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Contratto:

**Usi Riscaldamento e/o Acqua calda sanitaria**

Qualsiasi utilizzazione del Calore erogato difforme dall'Uso Consentito comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Eventuali agevolazioni di natura fiscale, anche con riguardo all'IVA, sono subordinate:

- (i) al possesso in capo all'Utente di tutti i requisiti richiesti dalla normativa applicabile;
- (ii) al rilascio da parte dell'Utente di apposita autodichiarazione che confermi il possesso in capo all'Utente stesso dei suddetti requisiti.

## 6. PREZZI DELLA FORNITURA DI CALORE

I corrispettivi unitari per il calcolo del prezzo per la Fornitura di Calore sono quelli indicati nel documento allegato alle presenti Condizioni Particolari, sub “A”.

Ai corrispettivi unitari di cui alla colonna “Prezzo imponibile” sarà applicata una riduzione del:

**xx % (xxxx/00 percento).**

## 7. MINIMI DI FORNITURA

L'Utente si impegna a ritirare una quantità minima di Calore per ciascun anno solare pari al prodotto tra n. --- ore equivalenti e la Potenza (di seguito, il “**Minimo di Fornitura**”).

**Minimo di Fornitura = h x kW = kWh/anno**

Nel caso in cui l'Utente non utilizzi, in un anno solare (periodo che va dalle ore 00:00 del 01/01 alle ore 24:00 del 31/12), la quantità minima di Calore di cui al Minimo di Fornitura, l'Esercente avrà il diritto di addebitare all'Utente il costo per quella che sarebbe stata la fornitura del Calore pari alla differenza tra il Minimo di Fornitura ed il calore effettivamente prelevato nell'anno solare di riferimento.

Per il primo anno solare all'interno del quale decorre la prima somministrazione di Calore, il Minimo di Fornitura si intenderà ridotto del fattore (12-M)/12 ove per M si intende il mese solare all'interno del quale avrà avuto inizio la somministrazione di Calore.

## 8. MODIFICA DELLA POTENZA TERMICA DI ALLACCIAMENTO

Nei casi di richieste oggettivamente motivate sulla base di esigenze obiettive da parte del Richiedente, è prevista la possibilità per l'Utente di modificare la massima potenza termica che è stata richiesta all'atto della Richiesta di Attivazione.

Nel caso di riduzione, la variazione della potenza termica decorre dall'ultima lettura effettiva del Gruppo di Misura.

In caso di richiesta di aumento della potenza, entro i limiti delle capacità di offerta dall'Esercente, può essere richiesto un contributo economico integrativo per la maggiore potenza richiesta.

In caso di richiesta di riduzione o aumento della potenza, può essere richiesto al Richiedente il rimborso dei costi sostenuti dall'Esercente, qualora sia necessario effettuare modifiche impiantistiche.

## 9. DEROGA ALLE CONDIZIONI GENERALI

1.1 Condizioni relative ai Servizi di allacciamento.

Le Parti dichiarano che non trovano applicazione al Contratto le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali:

Nessuna deroga.

#### 1.2 Condizioni relative alla Fornitura di Calore.

Le Parti dichiarano che non trovano applicazione al Contratto le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali:

Nessuna deroga.

### 10. COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente scrittura privata, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni, ai seguenti indirizzi:

- (i) Esercente:  
Vi.Energia S.r.l.  
Via Lavaredo n. 44/52, 30174 MESTRE (VE)  
E-mail: info@vienergia.it – PEC vienergia@pec.telemar.it  
All'attenzione del sig. Marco Ceroni

- (ii) Utente:  
Ragione Sociale Utente  
Via ---, ---  
CAP – Asiago (VI)  
E-mail invio fatture: ---@---.--- – PEC:

ovvero presso diverso indirizzo, indirizzo e-mail e PEC che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto in conformità con le precedenti disposizioni.

\*\*\*

Asiago, \_\_\_\_\_

**VI.ENERGIA s.r.l.**  
Amministratore Delegato  
(Marco Ceroni)

**Utente**  
Legale Rappresentante  
(---)

---

**Allegati:**

**sub. A:** Tariffe base applicate all'Utente prima dell'applicazione di eventuali condizioni particolari.

**sub. B:** Preventivo di Allacciamento trasmesso all'Utente e sottoscritto per accettazione.

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO, DISATTIVAZIONE, DISCONNESSIONE  
E  
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALORE**

**RISPETTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO DI ASIAGO**

**CONDIZIONI GENERALI**

**1. DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini ed alle locuzioni eventualmente definiti altrove, le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni di seguito elencati il significato indicato per ciascuno di essi, restando inteso che i termini definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa:

**“Allacciamento”**: è il complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all’erogazione del Calore all’Utente; ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete di teleriscaldamento e si estende fino al Punto di Fornitura;

**“Calore”**: si intende l’energia termica nella forma di acqua calda;

**“Codice di rintracciabilità”**: è un codice, comunicato all’Utente successivamente ad una richiesta di prestazione, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati per gestirne le singole fasi;

**“Condizioni economiche di erogazione del servizio”**: includono la tariffa di fornitura del Calore o la formula per la determinazione in modo univoco della stessa e ogni altro corrispettivo applicato all’Utente per l’erogazione del Servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;

**“Condotta stradale”**: è l’insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro, interrati lungo un percorso stradale e funzionali alla distribuzione del Calore;

**“Data di invio è”**:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell’Esercente;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo dell’Esercente o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

**“Data di ricevimento è”**:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell’Esercente;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

**“Disattivazione della fornitura o Disattivazione”**: è la sospensione dell’erogazione del Servizio al Punto di fornitura a seguito della richiesta dell’Utente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della Sottostazione di utenza;

**“Esercente o Esercente il servizio”**: è il soggetto che svolge l’insieme delle attività necessarie all’erogazione del Servizio;

**“Fattura di chiusura”**: è la fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra l’Esercente e l’Utente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dall’Utente;

**“Gestore della rete”**: è il soggetto regolato che è responsabile dell’esercizio, della gestione, della manutenzione e dello sviluppo di una rete di teleriscaldamento.

Ai fini del presente contratto il gestore della rete coincide con l'Esercente;

**"Gruppo di Misura"**: l'insieme dei componenti, accessori e apparecchi necessari alla contabilizzazione del Calore somministrato all'Utente;

**"Immobile"**: l'Immobile come identificato nelle Condizioni Particolari.

**"Impianto dell'Utente"**: è l'impianto tecnologico che consente l'utilizzo del Calore prelevato dalla rete di teleriscaldamento; ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione dell'energia termica per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l'esecuzione di processi industriali;

**"Lettura di cessazione"** è la rilevazione del dato di consumo al momento della risoluzione del contratto di fornitura tra l'Esercente e l'Utente;

**"Parti"**: L'Esercente e l'Utente congiuntamente;

**"Potenza"**: è la potenza massima (espressa in KW) erogabile all'Utente nella forma di acqua calda, riferita al circuito primario della Sottostazione d'utenza e definita nella Condizioni Particolari del Contratto.

**"Punto di fornitura"**: è la parte terminale dell'Allacciamento in cui il Gestore consegna il Calore all'Utente affinché l'Esercente possa erogare il Servizio; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la Rete e l'Impianto dell'Utente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la rete e l'Impianto dell'Utente, il Punto di fornitura si identifica con il contatore di energia termica;

**"Rete"**: è qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

**"Richiedente"**: è il soggetto che presenta la Richiesta di attivazione, oppure l'Utente che presenta una richiesta di Disattivazione della fornitura e/o di Scollegamento dalla Rete;

**"Scambiatore di Calore"**: l'insieme dei componenti, accessori e apparecchi in cui si realizza lo scambio di energia termica tra due fluidi aventi temperature diverse;

**"Scollegamento dalla rete o Scollegamento"** è la sospensione dell'erogazione del Servizio al Punto di fornitura che, in aggiunta alla Disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;

**"Sottostazione d'utenza"** è l'apparato, composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la rete e l'Impianto dell'Utente;

**"Tipologia di utenza"**: è la classe di appartenenza dell'Utente considerato;

**"Servizio" o "Fornitura di Calore"**: è la fornitura di Calore finalizzata agli usi riscaldamento, produzione di acqua calda igienico sanitaria e/o ad usi di processo;

**"Utente o Utente del servizio"**: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto per la regolazione di servizi di allacciamento e/o un contratto per la regolazione del Servizio per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;

**"Società responsabile del servizio di vendita"**: è il soggetto che svolge l'attività di vendita al dettaglio agli utenti, incluse tutte le connesse attività commerciali.

Ai fini del presente contratto la Società responsabile del servizio di vendita coincide con l'Esercente.

## 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Oggetto del Contratto è:

- la regolazione dei servizi di Allacciamento alla Rete, Disattivazione della Fornitura di Calore e Disconnessione dalla Rete esistente in Asiago (VI) (di seguito, **"Servizi di allacciamento"**) gestita dall'Esercente;
- l'impegno dell'Esercente alla somministrazione della Fornitura di Calore all'Utente, che a sua volta si impegna a ritirare. La Fornitura di Calore avviene per mezzo del Calore somministrato nella forma di acqua calda da utilizzare da parte dell'Utente per l'Uso consentito. La temperatura di mandata

dell'acqua calda sarà variabile tra i circa 78° C ed i circa 90° C e dovrà permettere di trasferire all'Utente la potenza termica richiesta dall'Utente entro i limiti della Potenza.

### 3. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

- 3.1 L'Utente, qualora non ancora connesso alla Rete, ha inoltrato all'Esercente una richiesta scritta e/o verbale (di seguito, la "**Richiesta di Attivazione**") con le seguenti indicazioni:
- 1) Dati identificativi e anagrafica dell'Utente;
  - 2) Dati identificativi dell'Immobile;
  - 3) Indicazione dell'uso per cui si intende utilizzare la Fornitura di Calore (di seguito, l'"**Uso Consentito**").
- 3.2 La Richiesta di Attivazione è stata accompagnata dalle seguenti informazioni (di seguito, le "**Informazioni Preliminari**"):
- 1) Visura catastale e planimetrie dell'Immobile;
  - 2) Profilo indicativo di consumo di energia termica da parte dell'Immobile.
- 3.3 L'Utente può essere la persona, fisica o giuridica, proprietaria dell'Immobile o che detenga l'Immobile con idoneo titolo o comunque lo occupi legittimamente, ovvero l'Amministratore del condominio.
- 3.4 L'Esercente ha valutato a suo insindacabile giudizio la Richiesta di Attivazione ritenendola accettabile (in caso contrario avrebbe comunicato all'Utente, in luogo del Preventivo di Connessione, i relativi motivi ostativi di natura tecnica e/o economica).
- 3.5 L'Esercente, ritenendo accettabile la Richiesta di Attivazione ha redatto e consegnato all'Utente il preventivo di connessione (di seguito, il "**Preventivo di Connessione**") con le seguenti informazioni:
- a. il codice di rintracciabilità con cui l'Esercente identifica la richiesta di preventivo di cui alla Richiesta di Attivazione;
  - b. i dati identificativi del richiedente;
  - c. la data di ricevimento della richiesta;
  - d. la data di invio del preventivo;
  - e. la Tipologia di servizio offerto e la Tipologia di utenza;
  - f. le attività necessarie per l'esecuzione dell'allacciamento, incluse le eventuali autorizzazioni, concessioni o servitù;
  - g. la stima, ove possibile, dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione dell'allacciamento;
  - h. le attività (tra quelle di cui alla precedente lettera "f" che sono eseguite dall'Esercente e che sono incluse nel corrispettivo di allacciamento di cui alla successiva lettera "m");
  - i. l'eventuale piano di rateizzazione del corrispettivo di allacciamento;
  - j. l'ammontare dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia di cui all'articolo 16.1;
  - k. le attività che sono eventualmente eseguite dall'Esercente solo su richiesta, unitamente all'indicazione dei costi relativi che verrebbero imputati all'Utente (aggiuntivi rispetto al corrispettivo di cui alla successiva lettera "m");
  - l. l'entità di eventuali sconti o esenzioni applicate all'Utente per l'esecuzione dell'allacciamento;
  - m. l'ammontare del corrispettivo di allacciamento;
  - n. l'indicazione se il corrispettivo di allacciamento è stato determinato sulla base di una valutazione puntuale dei costi che l'esercente deve sostenere per effettuare l'allacciamento oppure su base parametrica;
  - o. l'indicazione della documentazione che il Richiedente dovrà presentare, compresi gli eventuali atti autorizzativi;
  - p. le modalità di accettazione del Preventivo di Connessione;
  - q. la durata di validità del Preventivo di Connessione;
  - r. il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile dell'esecuzione dei lavori.
- 3.6 L'accettazione del Preventivo di Connessione da parte dell'Utente è condizione propedeutica alla firma ed alla validità del presente Contratto.

### 4. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

- 4.1 L'Esercente provvederà ad eseguire tutte le opere ed i lavori necessari per effettuare il collegamento dell'Utente con la Rete (di seguito, le "**Opere di Allacciamento**").
- 4.2 L'Esercente realizzerà e metterà a disposizione la Sottostazione d'utenza della quale il l'Utente sarà costituito custode.
- 4.3 terminate le Opere di Allacciamento, all'atto della installazione del Gruppo di Misura verrà redatto un verbale di posa su modulo predisposto dall'Esercente e sottoscritto dall'addetto all'installazione e dall'Utente (di seguito, il "**Verbale di Posa**").
- 4.4 L'Utente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per l'esecuzione dell'allacciamento medesimo e per l'adduzione delle somministrazioni di Calore.
- 4.5 L'Utente si impegna inoltre a consentire di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento della sua utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura e previo riconoscimento di servitù di passaggio, concessa gratuitamente.
- 4.6 Nessun obbligo od onere è imputabile all'Esercente prima dell'avvenuta attivazione del Servizio.

## **5. COSTI DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE**

- 5.1 Il Costo per i Servizi di allacciamento è disciplinato nel Preventivo di Connessione consegnato all'Utente successivamente alla Richiesta di Attivazione.

## **6. DECORRENZA DELLA FORNITURA**

- 6.1 La Fornitura di Calore decorrerà dal momento della sottoscrizione del Verbale di Posa del Gruppo di Misura come disciplinato nel contratto di allacciamento, subordinatamente all'avvenuta consegna di tutta la Documentazione Prescritta e al pagamento delle spese iniziali indicate nel Preventivo di Connessione o dalla data riportata nella eventuale Richiesta di Decorrenza Fornitura di cui al successivo paragrafo 6.2.
- 6.2 L'Utente dovrà inoltrare all'Esercente una richiesta scritta (di seguito, la "**Richiesta di Decorrenza Fornitura**") con l'indicazione della data di decorrenza della somministrazione di Calore solo se diversa dalla data di sottoscrizione del Verbale di Posa del Gruppo di Misura.

## **7. MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DEL CALORE**

- 7.1 La Fornitura di Calore sarà effettuata dall'Esercente durante tutto l'anno, senza limitazioni di orario, fatte salve eventuali limitazioni previste da norme di legge e da provvedimenti della pubblica autorità. Nel caso di eventi di natura straordinaria anche in ragione di necessità di manutenzione alla Rete o alla Sottostazione d'utenza e che dovessero comportare la provvisoria sospensione del Servizio, l'Esercente ne darà tempestiva comunicazione ricercando con l'Utente le soluzioni tecniche ed economiche più idonee a ridurre il disagio conseguente alla predetta sospensione.
- 7.2 L'Utente non potrà in alcun caso prelevare calore prima della Sottostazione d'utenza o sottrarre acqua dalla rete.
- 7.3 L'Utente non potrà cedere il Calore a terzi né potrà utilizzarlo per propri scopi o in locali ed ambienti diversi da quelli indicati nel presente Contratto e comunque previsti dall'Uso Consentito come definito nelle Condizioni Particolari.
- 7.4 La violazione da parte dell'Utente degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 7.2 e 7.3 comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

## **8. RESPONSABILITÀ NELL'USO E CONSERVAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE D'UTENZA**

- 8.1 Sono a carico dell'Utente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche relative alla Sottostazione d'utenza necessarie alla Fornitura di Calore, nonché la fornitura del fluido di riempimento dell'Impianto dell'Utente.
- 8.2 L'Utente si costituisce custode della Sottostazione d'utenza installata dall'Esercente nei luoghi di pertinenza dell'Utente stesso a seguito della sottoscrizione del contratto a regolazione dei Servizi di allacciamento ed ha il dovere di comunicare con la massima tempestività eventuali



malfunzionamenti, problemi, guasti e manomissioni che dovessero verificarsi, onde consentire un tempestivo intervento da parte dell'Esercente.

- 8.3 L'Utente è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti alla Sottostazione d'utenza dovuti a manomissioni o causati da incuria o negligenza nel condurre l'Impianto dell'Utente. In tale evenienza, l'Esercente comunicherà per iscritto all'Utente il danno riscontrato, il tipo di intervento necessario per la riparazione ed il relativo impatto economico, che verrà eseguito dall'Esercente stesso a carico dell'Utente che ne sosterrà ogni costo e spesa.
- 8.4 L'Utente ha inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali perdite e/o malfunzionamenti dell'Allacciamento e della Sottostazione d'utenza installati nei luoghi di pertinenza dell'Utente e di cui venisse a conoscenza.

## **9. PREZZI DELLA FORNITURA DI CALORE**

- 9.1 Il Calore somministrato all'Utente in un determinato periodo temporale viene contabilizzato mediante il Gruppo di Misura attraverso la differenza tra le letture rilevate alla fine ed all'inizio del periodo. La misura del consumo nel predetto periodo è espressa kWh;
- 9.2 Il prezzo a regolazione della Fornitura di Calore in un determinato periodo viene calcolato applicando, al consumo registrato tramite il Gruppo di Misura, suddiviso in fasce di consumo, le tariffe unitarie, espresse in €/kWh, da riferirsi alle fasce di consumo ed al medesimo periodo. Dette tariffe sono quantificate su base trimestrale solare dall'Esercente secondo il criterio del costo evitato del gas naturale e sono comunicate all'Utente mediante le fatture di somministrazione del Calore.
- 9.3 Le predette tariffe sono altresì pubblicate sul sito internet [www.vienergia.it](http://www.vienergia.it) e più precisamente vengono aggiornate ogni trimestre solare sulla base della variazione delle componenti tariffarie del gas naturale come pubblicate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – ex Autorità per la Regolazione per l'Energia Elettrica il Gas e Servizio Idrico (AEEGSI) –.
- 9.4 Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità, regolamentazioni del settore o condizioni di mercato tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso, le Parti si incontreranno al fine di individuare nuovi criteri di prezzo in grado di garantire un equo temperamento.

## **10. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA**

- 10.1 Relativamente agli importi indicati nel Preventivo di Connessione la relativa fatturazione avverrà successivamente alla stipula del Contratto;
- 10.2 Relativamente alla Fornitura di Calore le fatture recanti gli importi dovuti dall'Utente saranno emesse dall'Esercente ogni mese, fatto salvo il diritto di questo ad accorpate più fatture qualora l'importo mensile sia inferiore ad Euro 30,00 (trenta/00). La determinazione degli importi da pagare sarà effettuata in ragione del consumo rilevato mediante il Gruppo di Misura.
- 10.3 Il pagamento delle fatture deve essere effettuato dall'Utente entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fatture rilevabile sulla stessa. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c.c. intestato all'Esercente appositamente indicato nelle fatture.
- 10.4 L'esistenza di contestazioni non attribuisce in nessun caso e per nessun motivo all'Utente la possibilità di omettere o ritardare il pagamento delle fatture.
- 10.5 Nel caso di ritardato pagamento decorreranno interessi di mora al tasso del prime rate ABI maggiorato di 2 (due) punti percentuali.
- 10.6 Nel caso in cui il ritardo nel pagamento dovesse superare i 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo **10.3**, l'Esercente avrà diritto di interrompere immediatamente e senza alcuna ulteriore messa in mora la Fornitura di Calore, fatta salva la risoluzione di diritto del Contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Esercente.

## **11. MISURAZIONE DEI CONSUMI DI CALORE**

- 11.1 La misurazione dei consumi avverrà periodicamente a cura dell'Esercente mediante il Gruppo di Misura costruito e testato secondo le norme EN 1434 e conforme alla direttiva MID. Il Gruppo di Misura deve sempre essere facilmente accessibile agli addetti dell'Esercente e non può in alcun modo

essere manomesso. In particolare è assolutamente vietato rimuovere i sigilli posti sul Gruppo di Misura e sui limitatori di portata e di temperatura. L'Utente ha il dovere di comunicare con la massima tempestività eventuali malfunzionamenti, problemi, guasti e manomissioni che dovessero verificarsi, onde consentire un tempestivo intervento da parte dell'Esercente.

11.2 Dopo l'installazione, la rimozione o sostituzione del Gruppo di Misura viene redatto un verbale su modulo a stampa predisposto dall'Esercente e firmato dall'Utente.

## **12. VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA DEL CALORE**

Il Gruppo di Misura rappresenta l'unico strumento a cui fare riferimento per la rilevazione dei prelievi di Calore e conseguentemente per la fatturazione dei consumi stessi.

12.1 L'Esercente può sostituire il Gruppo di Misura, integrarlo o modificarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno al fine di migliorare il grado di affidabilità di funzionamento e di precisione dello stesso o per adeguarlo alle innovazioni tecnologiche.

12.2 La verifica di regolare funzionamento del Gruppo di Misura può essere effettuata in qualsiasi momento sulla base di una richiesta dell'Utente o per iniziativa dell'Esercente.

12.3 Nel caso in cui il controllo sia chiesto dall'Utente, l'Esercente ne comunicherà i costi per la verifica e l'Utente conferma fin da ora il proprio impegno a pagare gli eventuali oneri a lui riferibili ai sensi del successivo paragrafo 12.5.

12.4 Se le verifiche confermassero il cattivo funzionamento del Gruppo di Misura ossia caratterizzato da un errore superiore ai limiti di tolleranza del +/-5%, le spese saranno a carico dell'Esercente, in caso contrario saranno a carico dell'Utente e potranno essere addebitate nella successiva fattura a regolazione della somministrazione Calore.

12.5 Se dalle verifiche di cui al comma precedente, risultasse che l'indicazione del Gruppo di Misura eccede i limiti di tolleranza del +/-5% si procederà alla ricostruzione dei consumi e ai conguagli (in aumento o in diminuzione), dal momento in cui la irregolarità si è ragionevolmente prodotta.

12.6 Se il momento in cui si è verificato il guasto del Gruppo di Misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'Esercente procederà alla ricostruzione dei consumi sarà quello intercorrente dalla data di verifica, o di sostituzione dell'apparato per l'invio ad un laboratorio, e l'ultima lettura reale non contestata dall'Utente. Il periodo con riferimento al quale l'Esercente procederà alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i 5 (cinque) anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del Gruppo di Misura o la sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato.

12.7 In caso di avaria o manomissione del Gruppo di Misura, l'Esercente ricostruirà i consumi calcolandoli con metodo induttivo in relazione ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e/o a quelli dell'anno in corso. In mancanza di periodi pregressi di consumo o di altri riferimenti, l'Esercente si riserva di effettuare l'addebito secondo i seguenti metodi:

- i. in base ai consumi che saranno rilevati successivamente alla data di riscontro dell'anomalia (con emissione nel frattempo di acconti);
- ii. sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del Gruppo di Misura.

## **13. BLOCCO DELLA LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA DEL CALORE**

13.1 Nel caso in cui si verificasse un blocco del Gruppo di Misura del Calore la determinazione dei consumi e dei corrispettivi sarà effettuata tenendo conto dei consumi medi dell'Utente nell'identico periodo dell'anno precedente. Nel caso in cui non fosse possibile calcolare i consumi medi dell'Utente nell'identico periodo dell'anno precedente si procederà alla determinazione dei consumi e dei corrispettivi tenendo conto della media dei consumi degli ultimi dodici mesi precedenti al blocco ovvero degli eventuali mesi disponibili se inferiori a 12. Nel caso in cui non fosse possibile calcolare i consumi medi dell'Utente negli ultimi 12 mesi precedenti al blocco si procederà alla determinazione dei consumi e dei corrispettivi tenendo conto della media dei consumi di tutti gli utenti aventi caratteristiche analoghe a quelle dell'Utente nell'identico periodo in cui si è verificato il blocco.

13.2 Nell'ipotesi in cui il blocco risultasse causato da dolo o colpa grave dell'Utente la determinazione dei consumi e dei corrispettivi sarà effettuata secondo i criteri sopra esposti raddoppiando i valori così determinati.

#### 14. DIRITTO DI ACCESSO, DI ISPEZIONE E DI MODIFICHE

- 14.1 L'Esercente ha il diritto di procedere in qualsiasi momento a sopralluoghi, accessi ed ispezioni presso il Punto di Fornitura e la Sottostazione d'utenza installati nell'Immobile al fine di effettuare verifiche, controlli, interventi di manutenzione, letture del Gruppo di Misura.
- 14.2 L'Esercente può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento dell'Impianto d'Utenza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengano prescritti. Ci si riferisce a quelle modifiche che l'Utente può essere chiamato ad effettuare nel caso in cui il proprio Impianto d'Utenza venga esercito, a causa di errori gestionali o vetustà o mancata manutenzione, in condizioni difformi rispetto a quanto riscontrato all'atto della redazione del Verbale di Posa e che possano arrecare danno o aggravii dei costi di gestione al Gestore in relazione all'esercizio della Rete.
- 14.3 In caso di inadempienza dell'Utente, l'Esercente ha la facoltà di sospendere la Fornitura di Calore finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi del presente Contratto.
- 14.4 L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione all'Esercente nel caso intenda apportare modifiche ai luoghi ove sono collocati il Punto di Fornitura e la Sottostazione d'utenza.
- 14.5 L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione all'Esercente nel caso intenda apportare modifiche al proprio Impianto d'Utenza al fine di permettere al Gestore le opportune regolazioni o implementazione alla Sottostazione d'utenza onde evitare danni o aggravii dei costi di gestione al Gestore in relazione all'esercizio della Rete.
- 14.6 L'Esercente provvederà a spese dell'Utente a quanto necessario per adeguare l'Impianto dell'Utente alle nuove esigenze.
- 14.7 Qualora l'Utente non ottemperi alle previsioni del presente articolo, l'Esercente potrà a suo insindacabile giudizio interrompere immediatamente la Fornitura di Calore e risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi dall'Esercente.

#### 15. INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE DI CALORE

- 15.1 L'Esercente non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni della Fornitura di Calore dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità, nonché ad esigenze connesse con la gestione dell'Impianto (manutenzioni, riparazioni, ampliamenti degli impianti).
- 15.2 In nessuno di tali casi l'Utente avrà titolo per pretendere risarcimenti, indennizzi, rimborsi, diminuzioni, sconti, fatto salvo quanto stabilito dal d.p.r. 24.5.1988 n. 224. Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzioni programmate che comportino una sospensione della Fornitura di Calore per una durata superiore alle 5 (cinque) ore dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dell'Utente a mezzo fax o e-mail.

#### 16. DURATA DEL CONTRATTO

16.1 La durata del Contratto è a tempo indeterminato, con possibilità di recesso:

- (i) da parte dell'Utente: in qualunque tempo, mediante lettera raccomandata da inviarsi all'Esercente con un termine di preavviso di un mese richiedendo la Disattivazione della fornitura oppure lo Scollegamento dalla rete. Il recesso avrà efficacia dalla data di Disattivazione della fornitura in cui saranno espletate le attività di cui al paragrafo 17.1.

Qualora il recesso fosse manifestato prima del periodo di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto di fornitura sarà applicato il **corrispettivo di salvaguardia** come di seguito descritto:

$$Ct = Ci \times PR/PT$$

dove:

Ct è il corrispettivo di salvaguardia applicabile all'Utente, rappresenta la differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento e il corrispettivo applicato all'Utente per la realizzazione

dello stesso e riportato nel Preventivo di Connessione. Tale corrispettivo è espresso in € al netto IVA;

*Ci* è il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia riportato nel Preventivo di Connessione. Tale corrispettivo è espresso in € al netto IVA;

*PR* è il periodo residuo, rimanente rispetto al raggiungimento di *PT*, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;

*PT* è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia (pari a 1095 giorni a decorrere dall'avviamento del Servizio).

- (ii) da parte dell'Esercente nei casi in cui:
1. l'Impianto dell'Utente non rispetti più le norme tecniche sulla sicurezza degli impianti;
  2. a causa dell'inadeguatezza dell'Impianto dell'Utente vi possa essere un pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione del Calore;
  3. il Gruppo di Misura sia stato dolosamente alterato o manomesso;
  4. l'Utente abbia omesso il pagamento di somme dovute all'Esercente e sia trascorso il periodo di cui all'articolo 10.6;
  5. sia stato fatto un uso del Calore difforme dall'Uso Consentito.

## **17. DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI CALORE E/O SCOLLEGAMENTO DALLA RETE**

17.1 Nel caso di Disattivazione della fornitura l'Esercente eseguirà le seguenti attività:

- a. chiusura delle valvole di intercettazione della Sottostazione di utenza e loro piombatura;
- b. effettuazione della Lettura di cessazione;
- c. emissione della Fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera "b".

Nessun corrispettivo sarà applicato all'Utente per la Disattivazione della fornitura.

Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non sia possibile effettuare la piombatura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, l'Esercente dovrà effettuare altri interventi atti ad impedire all'Utente di prelevare energia termica dalla rete.

17.2 Nel caso di Scollegamento dalla rete, oltre alle attività di cui al paragrafo 17.1, saranno eseguite le seguenti attività:

- a. rimozione del Gruppo di Misura e delle altre componenti della Sottostazione d'utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del Gestore;
- b. presentazione di un'offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della Sottostazione d'utenza, qualora il contratto di fornitura del Servizio preveda che queste siano di proprietà dell'Utente;
- c. disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento alla rete;
- d. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento alla rete a monte della proprietà privata dell'Utente, ove tale circuito non serva altri utenti.

Nessun corrispettivo sarà applicato per lo Scollegamento dell'Utente dalla rete ad eccezione dello svolgimento dell'attività di cui al precedente comma 17.2, lettera "b".

17.3 All'atto della rimozione sarà redatto un verbale di riconsegna, sottoscritto da entrambe le Parti, nel quale si darà atto dello stato di conservazione delle apparecchiature e di eventuali danni rilevabili ad un primo sommario esame, fatto salvo il diritto di verifica più approfondita da parte dell'Esercente.

## **18. CESSIONE DEL CONTRATTO**

18.1 Il presente Contratto può essere ceduto a terzi previo consenso scritto dell'Esercente, che si riserva la facoltà di indicare particolari condizioni alle quali assoggettare tale consenso.

## **19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

19.1 Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, dovessero essere accertati impedimenti di natura tecnica o legale che impediscono la realizzazione o il completamento dei lavori indicati nel Preventivo di Connessione, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto a norma dell'art. 1456 c.c. E' fatto salvo il diritto dell'Esercente o dell'Utente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni e il rimborso dei costi nel frattempo sostenuti a causa del mancato adempimento dell'obbligazione che ha generato i suddetti impedimenti di natura tecnica o legale.

19.2 In aggiunta agli altri casi previsti dal presente Contratto, il Contratto è risolto di diritto, a norma dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni:

- i. nei casi di cui al paragrafo 16.1, romanino (ii);
- ii. violazione delle norme relative all'Uso Consentito del Calore;
- iii. alterazione del Gruppo di Misura del calore o sottrazione di calore non misurato o fraudolento;
- iv. mancato adempimento da parte dell'Utente a quanto indicato ai precedenti articoli 14.2 e 14.5;

19.3 In tutti i casi nei quali il Contratto si dovesse risolvere per inadempimento dell'Utente, l'Esercente potrà richiedere, a propria discrezione, la rifusione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'allacciamento, nonché per gli interventi di manutenzione sino a quel momento eseguiti, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti, da calcolarsi tanto con riferimento al danno emergente (ad es.: costi sostenuti dall'Esercente) quanto con riferimento al lucro cessante (ad es.: proventi che sarebbero derivati all'Esercente nel corso del Contratto, avendo riferimento all'eventuale consumo minimo contrattuale). In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Esercente procederà immediatamente alla Disattivazione della fornitura.

## **20. NOVAZIONE**

20.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto vengono meno per novazione eventuali precedenti pattuizioni intercorse tra le Parti aventi ad oggetto i Servizi di Allacciamento e/o la Fornitura di Calore.

## **21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

21.1 Il trattamento dei dati personali forniti dall'Utente sarà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/03 e nell'ambito dell'informativa allegata al Preventivo di Connessione.

## **22. COMUNICAZIONI**

22.1 Tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite a ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo lettera raccomandata oppure al momento del ricevimento di apposita dichiarazione di accusazione di ricevuta se effettuata via posta elettronica.

## **23. CLAUSOLE FINALI**

23.1 L'eventuale tolleranza di alcuna delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni di questo Contratto non costituirà né verrà interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

23.2 Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nel presente Contratto risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide, fermo restando che le Parti si adopereranno al meglio ed in buona fede affinché le pattuizioni invalide siano sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente Contratto e pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

## **24. FORO COMPETENTE**

24.1 Per qualunque controversia, incluse quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di **Vicenza**.

## **25. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

25.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, secondo comma, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative rimarranno a carico esclusivo della Parte che avrà reso necessaria la registrazione del Contratto.

## **26. RINVIO**

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle norme dettate dal codice civile, dalla normativa di settore, inclusi regolamenti, provvedimenti e delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in quanto non contrastanti con le pattuizioni espresse concordate dalle Parti.

\*\*\*

Asiago, \_\_\_\_\_

**VI.ENERGIA s.r.l.**

Amministratore Delegato  
Marco Ceroni

**Utente**

Legale Rappresentante  
(---)

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., previa attenta rilettura, si approvano espressamente, rimossa ogni eccezione, le seguenti clausole:

Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Art.12, Art.13, Art.14, Art.15, Art.16, Art.17, Art.18, Art.19, Art.20, Art.21, Art.22, Art.23, Art.24, Art.25, Art.26.

Asiago, \_\_\_\_\_

**VI.ENERGIA s.r.l.**

Amministratore Delegato  
Marco Ceroni

**Utente**

Legale Rappresentante  
(---)